# STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"A.R. T.I. Associazione Rene Trapiantati Italiani

Onlus E.T.S.

Sezione "PIERO CONFORTINI" di Verona

Sede: Via Lucio 111- presso Parrocchia Ognissanti Croce Bianca - 37139 Verona Registrazione n. VR0629 Albo Regionale

> (Aggiornato dopo l'Assemblea Straordinaria del 21 Aprile 2002) (Aggiornato dopo assemblea Straordinaria 2009) (Aggiornato dopo assemblea ordinaria 10 Marzo 2013) (Aggiornato dopo assemblea straordinaria 10 Ottobre 2020)







## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"A.R.T.I. Associazione Rene Trapiantati Italiani" - onlus Ente del terzo settore - SEZIONE "P. CONFORTINI" Verona

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

FINALITÀ E SCOPI

TITOLO III

Pagina

**GLI ADEMPIMENTI** 

2/10

TITOLO IV

**CLI ORGANI** 

- CAPO I: L'ASSEMBLEA
- CAPO II IL COMITATO DIRETTIVO
- CAPO III IL PRESIDENTE
- CAPO IV IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI

IL BILANCIO

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

TITOLO VIII

ASSUNZIONI DI DIPENDENTE – RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

TOLO IX

RESPONSABILITÀ

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI



#### **STATUTO**

## "A.R.T.I.- Associazione Rene Trapiantati Italiani" SEZIONE "P. CONFORTINI" VERONA

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

## **ART. 1** (Denominazione e sede)

È costituita in data 25 Ottobre 2001 l'organizzazione di volontariato, denominata "A.R.T.I. (Associazione Reno Trapiantati Italiani) Sezione -P. Confortini- di Verona" – E.T.S. che assume la forma giuridica di Ente Terzo Settore.

Pagina

3/10

L'organizzazione ha sede in Via Lucio III, presso le opere parrocchiali della Croce Bianca-37139 Verona.

## ART. 2 (Statuto)

- 1. L'organizzazione di volontariato "A.R.T.I. (Associazione Reno Trapiantati Italiani) Sezione-P. Confortini- di Verona" E.T.S. è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n° 266 del 1991 e delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2. L' assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

## ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

- 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione
- 2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

## **ART. 4** (Modificazione dello Statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, e con la maggioranza assoluta dei componenti.

**ART/5** (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

## TITOLO II: FINALITÀ E SCOPI

## **ART. 6** (oggetto sociale dell'ente e attività diverse)

- 1) L'Associazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati di rene e di coloro le cui condizioni sanitarie prevedono l'iscrizione alla "Lista d' Attesa" per il trapianto di Rene, in particolare:
- 2) Promuove e sensibilizza ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, prima e dopo l'intervento.
- 3) Sensibilizza la pubblica opinione sul problema del prelievo e donazione di organi, per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto di rene, ed Intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita e adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di rene.
- 4) Sollecita gli enti pubblici, in specie Regione e Sanità locale, a garantire condizioni ottimali sotto il profilo strutturale e organizzativo per l'esecuzione degli interventi del Rene Trapiantato.
- 5) Collabora con Associazioni di volontariato alla donazione di Sangue Organi e Tessuti, con Coordinatori Locali ai Trapianti, con il Centro Regionale Trapianti e con il Comitato Regionale per i trapianti per ottenere i migliori risultati per la terapia dei Trapianti.



- Collabora con gruppi comunali e provinciali per organizzare assemblee pubbliche e incontri 6) nelle scuole, per una positiva testimonianza, per sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà e alla donazione.
- 7) Promuove presso gli Enti predetti e l'Amministrazione statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia di trapianti
- 8) Svolge ogni azione intesa a garantire la migliore qualità di vita dopo l'intervento, nonché l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psicofisica dopo l'intervento.

-Tutti gli scopi dell'Associazione sono senza fini di lucro.

## **ART.** 7 (Ambito delle finalità)

Pagina

4/10

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi prefissi l'associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente Pubblico o Privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti ed associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi. L'associazione potrà inoltre richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o associati; da Enti Locali nonché da Enti nazionali e internazionali, promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali. 8.0

### TITOLO III: GLI ADEMPIMENTI

**ART** (Ammissione)

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'adesione all'organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, o versamento della quota associativa, dal Consiglio Direttivo. Nel caso di rifiuto della richiesta, la motivazione di non accettazione verrà comunicata all'interessato, entro e non oltre due mesi di tempo a decorrere dalla data di presentazione della domanda, dal Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente o da persona da lui delegata.

- L'Associazione si compone dei Soci effettivi, Soci sostenitori e Soci onorari. Il numero dei 3. Soci è illimitato
  - Soci effettivi: può essere Socio effettivo colui che ha subito un trapianto di rene o colui che, su qualificato parere di esperti sanitari, debba sottoporsi a tale intervento, nonché i rispettivi familiari.
    - La persona che, avendo comprovata competenza ed esperienza in materia, sia comunque di interesse dell'Associazione, metta a disposizione gratuitamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali.
    - I Soci firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione assumono la qualifica di "Soci Vitalizi".
  - Soci sostenitori: colui, persona fisica, che versi all'Associazione un contributo di aiuto morale, pratico o economico per il perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.
  - Soci onorari: possono essere Soci onorari le persone fisiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità e scopi sociali.
  - L'esclusione da socio avviene per richiesta del Socio stesso o per gravi inadempienze del socio rilevate dal Consiglio Direttivo su relazione dei probiviri

ART. 9 (Diritti)

A.R.T.I. Sezione "P. Confortini" Verona- Sede: Via Lucio III n. 3 Parrocchia Ognissanti Croce Bianca-37139 Verona www.artiverona.it - e-mail artiverona@artiverona.it - Registr. Regionale Veneto n. VR0629 PI/CF 03245640234



A.R.T.I.

Associazione Rene Trapiantati Italiani
Sezione "P. Confortini" di Verona - Onlus

- 1. 1- Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
- 2. Essi hanno tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto
- 3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

## ART. 10 (Doveri)

2- Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Pagina 5/10 3- Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

## Art. 11 (Esclusione)

- 1- L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
- 2- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento, dopo che il Collegio dei Probiviri avrà esaminato e giudicato i fatti e ascoltate le giustificazioni della persona aderente all'organizzazione.

## TITOLO IV: GLI ORGANI

## ART. 12 (Indicazione degli organi dell'Associazione)

- 1- Sono organi dell'organizzazione stessa: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Presidente ed eventualmente l'organo di controllo ex art.30 codice del terso settore
- 2 Tutte le cariche sociali sono gratuite

## CAPO 1: L'ASSEMBLEA

## **ART. 13** (Composizione)

1/Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

Tutti gli aderenti, Soci effettivi, Soci sostenitori e Soci onorari, hanno diritto di intervenire all'Assemblea purché in regola con il tesseramento dell'anno precedente oppure hanno regolato il tesseramento per l'anno in corso.

## ART. 14 (Convocazione)

- 1- L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria o straordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante comunicato stampa da pubblicare su alcune testate locali, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 2- L'Assemblea dei Soci vota il bilancio preventivo e consuntivo, gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e ogni quattro anni, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, vota i regolamenti dell'Associazione e su quanto ad essa demandato per legge o Statuto, come previsto dal Codice Civile.
- 3- L' Assemblea ordinaria, straordinaria o elettiva elegge il Presidente di Assemblea di volta in volta, per ogni riunione. Il Presidente di Assemblea propone la nomina di un Vice-Presidente, di un Segretario, di una Commissione Verifica Poteri, di due o più scrutatori.
- 4- Spetta al Presidente di Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.



## Associazione Rene Trapiantati Italiani Sezione "P. Confortini" di Verona - Onlus

- Il Presidente di Assemblea è il garante del corretto funzionamento dello svolgimento di tutta l'Assemblea.
- Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente di 6-Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.21 del 7-Codice Civile.

## ART. 15 (Validità dell'Assemblea)

- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente
- In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o delega.

## ART. 16 (verbalizzazione)

**Pagina** 

6/10

- Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente di Assemblea e dal Segretario di Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.
- Il verbale è tenuto, a cura del Presidente Associativo, nella sede della organizzazione. 2-
- Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 3-

## ART. 17 (Votazione)

- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. La deliberazione della modifica dello statuto avviene solamente a maggioranza dei voti degli aderenti.
  - Il voto è palese salvo per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali dove sarà obbligatoriamente segreto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente in forma scritta.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

## **CAPO II: Il Consiglio Direttivo**

## ART. 18 (Composizione)

- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. I Candidati devono essere minimo il 30% rispetto agli eletti (la regola vale per l'elezione di qualsiasi organo o comitato)
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno 2dei componenti.
- In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla qualifica di socio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva all'evento provvede alla sostituzione con il Consigliere primo in graduatoria tra i non eletti ln Assemblea. In mancanza, provvede mediante cooptazione di un socio con voto consuntivo, con riserva di richiederne la convalida e la integrazione alla prima riunione dell'Assemblea. Durante il periodo di cooptazione il socio non può ricoprire cariche politiche elettive.

## **ART. 19** (Presidente e Consiglio Direttivo)

dei singoli incarichi, deleghe e mansioni assegnate ai singoli Consiglieri.

### **ART. 20** (Durata e funzioni)

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo che è il responsabile

A.R.T.I. Sezione "P. Confortini" Verona- Sede: Via Lucio III n. 3 Parrocchia Ognissanti Croce Bianca-37139 Verona www.artiverona.it - e-mail artiverona@artiverona.it - Registr. Regionale Veneto n. VR0629 PI/CF 03245640234



# A.R.T.I. Associazione Rene Trapiantati Italiani Sezione "P. Confortini" di Verona - Onlus

- 1- Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, può essere revocato dall'Assemblea ordinaria o straordinaria con la maggioranza dei voti degli aderenti presenti all'Assemblea. In questo caso la delega non ha alcuna validità.
- 2- Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Può provvedere alla nomina di dipendenti determinandone la retribuzione e predispone, qualora necessario, un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che sarà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con esclusione di elezioni a cariche associative. Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Delegati Esecutivi composto da aderenti all'organizzazione.

Pagina

7/10

3- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza, assoluta, dei presenti.

## **CAPO III: Il Presidente**

## ART. 21 (Elezioni)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.

## ART. 22 (Durata)

- 1- Il Presidente dura in carica quattro anni.
- 2- Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta può revocare il Presidente
- 3- L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti in proprio e in delega, può revocare il Consiglio Direttivo.
- 4- Un mese prima della regolare scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea
- 5- Elettiva per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che ha la medesima scadenza.
- 6- Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
- 7-3 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 8- Il Presidente sottoscrive il verbale del Consiglio Direttivo, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

## CAPO IV: Il Collegio dei Probiviri

## ART. 24 (Composizione e compiti)

- 1- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea fra gli aderenti.
- 2- Dispone di un Presidente di Collegio eletto tra i membri del Collegio ed ha possibilità decisionale senza convocare l'intero Collegio che rimane a sua disposizione per esprimere pareri e consulenze.
- 3- Il Collegio dei Probiviri giudica al proprio livello, in maniera formale: sulle denunce del Presidente o del Consiglio Direttivo sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo
- 4- La decisione dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri del Direttivo, i quali hanno la possibilità di ricorso in ultima istanza all'Assemblea generale straordinaria.

## TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE (O BENI)

### **ART. 25** (Indicazioni delle risorse)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite:

- a) Contributi quote associative.
- b) Berti immobili e mobili.

A.R.T.I. Sezione "P. Confortini" Verona- Sede: Via Lucio III n. 3 Parrocchia Ognissanti Croce Bianca-37139 Verona www.artiverona.it - e-mail artiverona@artiverona.it - Registr. Regionale Veneto n. VR0629 PI/CF 03245640234



A.R.T.I.
Associazione Rene Trapiantati Italiani
Sezione "P. Confortini" di Verona - Onlus

- c) Donazioni e lasciti.
- d) Attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
- e) Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della L. 266/91.
- f) Raccolte fondi anche in forma organizzata ex art.7 codice Terso Settore

## ART. 26 (Contributi)

- 1- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati nobili e beni mobili.
- 2- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla organizzazione, e sono ad essa intestati.
- 3- I beni immobili, beni registrati mobili, nonché i mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

## Pagina

## 8/10

## **ART. 27** (Provenienza dei contributi)

- 1- I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- 2- I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall' Assemblea, ne determina l'ammontare,

## ART. 28 (Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi da attività marginali)

- 1- Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione
- I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
  - Il Presidente attua le decisioni del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici

## **ΥΒ**Γ. 29 (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad associazioni di volontariato e solidarietà legati alla donazione di organi.

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio verranno deliberati con il consenso dei 3/4 degli aderenti

### TITOLO VI: IL BILANCIO

## **ART. 30** (Bilancio e conto consuntivo)

- 1- I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dall'01/01/2002.
- 2- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relativamente all' anno scorso.
- 3- Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e entrata per l'esercizio annuale successivo.

### **ART. 31** (Formazione e contenuto del bilancio)

- 1- Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- 2- Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

## ART. 32 (Controllo del bilancio)

1- I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dall'Amministratore/Tesoriere che ne farà relazione nelle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ordinarie e straordinarie a tutti i soci.





- 2- Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 3- Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.
- 4- Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale

## ART. 33 (Approvazione del bilancio)

- I- Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, nella stessa seduta e con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti in proprio e per delega.
- 2- Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Pagina 9/10

- Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea, nella stessa seduta e con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti in proprio e per delega.
- 4- Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente

## ART. 34 (Deliberazione delle convenzioni)

- 1- Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

## ART. 35 (Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione del volontariato.

## ART. 36 (Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

### TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 37 (Dipendenti)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, nei limiti previsti dalla Legge 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

### **ART. 38** (Collaboratori)

- 1- L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, tra i quali potranno esserci trapiantati d'organo e aderenti all'organizzazione.
- 2- I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.
- 3- I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi e non potranno essere assicurati contro le malattie o infortunio dalla organizzazione (dovranno provvedere per loro conto perché professionisti o perché trapiantati d'organo che vengono considerati per le assicurazioni, soggetti ad alto rischio con difficile e oneroso carico per l'organizzazione!)

## TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ

## ART. 39 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91

A.R.T.I. Sezione "P. Confortini" Verona- Sede: Via Lucio III n. 3 Parrocchia Ognissanti Croce Bianca-37139 Verona www.artiverona.it - e-mail artiverona@artiverona.it - Registr. Regionale Veneto n. VR0629 PI/CF 03245640234





## ART. 40 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## ART. 41 (Danni derivanti da responsabilità)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

## TITOLO X: RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 42 (Disciplina rapporti verso l'esterno dell'organizzazione)

Pagina 10/10 L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli alti soggetti pubblici e privati.

## TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

L'ente di adegua al regime di trasparenza formulato dalla L.124/2017 per ciò che riguarda informazioni su Internet.

## ART. 43 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Wiling Grello

Verona 10 Ottobre 2020

Letto, approvato e sottoscritto: presenti assemblea straordinaria

Jeanjo Pryon, Discussed De